

REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI PROCEDURE DI MOBILITÀ INTERNA DI PROFESSORI E RICERCATORI E DEI CRITERI DI OMOGENEITÀ DISCIPLINARE DEI DIPARTIMENTI

Testo coordinato con lo Statuto e con il Regolamento Generale di Ateneo ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Generale emanato con D.P. n. 18 dell'8 gennaio 2024

Art.1 (Ambito)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento delle procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori di ruolo all'interno dell'Università degli Studi di Enna "Kore. Per mobilità interna si intendono i trasferimenti da uno ad altro Dipartimento dell'Università e i passaggi da uno ad altro settore scientifico-disciplinare.
2. Il presente Regolamento determina altresì i criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento.

Art. 2 - (Decorrenza dei trasferimenti e dei passaggi per mobilità interna)

1. I provvedimenti di mobilità di cui al presente Regolamento hanno efficacia di norma a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Il docente è tenuto a concludere gli impegni didattici presi nel Dipartimento di origine, relativi all'anno accademico in corso.

Art. 3 - (Mobilità da un settore scientifico-disciplinare e/o concorsuale ad un altro)

1. Il professore o ricercatore può chiedere il passaggio da un settore concorsuale ad un altro ovvero da un settore scientifico-disciplinare ad un altro, all'interno del Dipartimento di appartenenza. La richiesta di passaggio da un settore concorsuale ad un altro deve essere corredata da quella di passaggio ad un settore scientifico disciplinare ricompreso nel settore concorsuale nel quale si chiede di essere inquadrato. L'istanza, corredata dal curriculum scientifico-didattico comprensivo dell'indicazione dei corsi di insegnamento tenuti negli ultimi tre anni accademici, è presentata al Direttore del Dipartimento di afferenza, che la sottopone al Consiglio di Dipartimento per la relativa deliberazione.
2. La deliberazione del Consiglio di Dipartimento deve adeguatamente motivare in ordine al possesso, da parte del docente, della qualificazione scientifica corrispondente al settore concorsuale e/o al settore scientifico-disciplinare in cui chiede di essere inquadrato. Sotto il profilo della programmazione dell'offerta formativa, il Consiglio di Dipartimento deve altresì esprimersi in merito alla sostenibilità della distribuzione del carico didattico nei due settori scientifico-disciplinari rispetto al successivo triennio accademico, tenuto conto dei requisiti minimi di docenza a livello di Dipartimento e di Ateneo. Nella deliberazione il Consiglio di Dipartimento dovrà espressamente considerare la tendenziale omogeneità disciplinare del Dipartimento stesso, secondo i criteri di cui al successivo articolo 6.
3. L'istanza di passaggio, unitamente alla deliberazione del Consiglio di Dipartimento e al curriculum scientifico e didattico vengono trasmessi al C.U.N., previa acquisizione del favorevole parere del Senato Accademico e deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione. Il nuovo inquadramento è disposto con Decreto del Rettore motivando l'eventuale difformità dal parere espresso dal CUN.

Art. 4 - (Mobilità all'interno dell'Ateneo)

1. La mobilità dei professori di ruolo e dei ricercatori di ruolo da un Dipartimento all'altro dell'Ateneo, mantenendo lo stesso inquadramento nel settore concorsuale e nel settore scientifico-disciplinare, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed è disposta con decreto del Presidente dell'Università.
2. La mobilità del personale docente fra Dipartimenti è condizionata dall'aderenza con il progetto scientifico-culturale e didattico del Dipartimento di destinazione e alla salvaguardia degli obiettivi di didattica e di ricerca del Dipartimento cedente.
3. L'istanza di mobilità motivata deve essere presentata dall'interessato al Rettore. Sulla richiesta decide il Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
4. Il passaggio ad altro Dipartimento avverrà con Decreto del Presidente dell'Università.

Art. 5 - (Riassegnazione in caso di disattivazione dei Dipartimenti)

1. In caso di disattivazione di un Dipartimento, la riassegnazione di professori e ricercatori dovrà tenere conto dei criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento di cui al successivo articolo 6.
2. La proposta di passaggio ad altro Dipartimento dovrà essere presentata dal diretto interessato al Rettore. Sulla richiesta decide il Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
3. Il passaggio ad altro Dipartimento avverrà con Decreto del Presidente dell'Università.

Art. 6 - (Criteri idonei a garantire la tendenziale omogeneità disciplinare di ciascun Dipartimento)

1. Il Dipartimento redige il progetto scientifico-culturale e didattico che ne caratterizzerà l'indirizzo e l'attività. Il progetto deve essere corredato dall'elenco dei settori scientifico-disciplinari (o settori concorsuali) ritenuti omogenei a tale progetto per contenuto e fini o mezzi, nonché da una relazione dettagliata che ne giustifichi l'omogeneità. Inoltre nello stesso sono elencati i settori scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento si impegna ad assicurare, nella misura dell'impiego efficiente delle proprie risorse, la didattica anche nei corsi di laurea per i quali non è Dipartimento di riferimento.
2. L'elenco dei settori omogenei può comprendere anche settori per i quali il Dipartimento non ha personale e che ritiene importanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi.
3. Le chiamate di personale docente e ricercatore proposte dal Dipartimento devono essere conformi con il progetto del Dipartimento e avviate su settori scientifico-disciplinari contenuti nel progetto.
4. Il progetto scientifico-culturale e didattico è aggiornato ogni tre anni e, in tale occasione, l'elenco dei settori omogenei può essere modificato. Le variazioni dell'elenco dei settori devono essere motivate da una dettagliata relazione.